

**Legge Regionale Marche 13 aprile
1995, n. 52.
Disciplina delle manifestazioni
fieristiche.**

sommario

Art. 1 Finalità	1
CAPO I Disciplina delle manifestazioni fieristiche.....	1
Art. 2 Classificazione delle manifestazioni	1
Art. 3 Qualificazione delle manifestazioni	2
Art. 4 Autorizzazione	3
Art. 5 Funzioni dei comuni.....	3
Art. 6 Calendario regionale	4
Art. 7 Sanzioni.....	4
Art. 8 Comitato tecnico regionale per le fiere 4	
CAPO II Soggetti organizzatori ed enti fieristici regionali.....	5
Art. 9 Soggetti organizzatori	5
Art. 10 Ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche.....	5
Art. 11 Vigilanza e controllo	6
Art. 12 Enti fieristici di diritto privato operanti nella regione	7
CAPO III Incentivi.....	7
Art. 13 Manifestazioni fieristiche ed interventi promozionali.....	7
Art. 14 Criteri per la concessione dei contributi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche.....	7
Art. 15 Procedure per la concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.....	8
Art. 16 Procedure per la concessione dei contributi in conto capitale	8
Art. 17 Criteri e procedure per la concessione dei contributi per iniziative promozionali, anche all'estero	8
Art. 18 Contributo ordinario alle spese di funzionamento	9
CAPO IV Norme transitorie e finali	9
Art. 19 Norme transitorie e finali	9
Art. 20 Abrogazioni.....	9
Art. 21 Disposizioni finanziarie.....	9
Art. 22 Dichiarazione d'urgenza	10
Nota all'art 2, comma 4:.....	10
Note all'art. 3, comma 4, e all'art. 4, comma 3:.....	10
Nota all'art. 5, comma 2:.....	11
Nota all'art. 6, comma 1:.....	11
Nota all'art. 7, comma 4:.....	11
Nota all'art. 8, comma 6:.....	11

Nota all'art. 10, comma 1:.....	12
Nota all'art. 11, comma 1:.....	12
Nota all'art. 11, comma 2:.....	12
Nota all'art. 12, comma 1:.....	12
Nota all'art. 13, comma 3, lettera c):.....	12
Nota all'art. 20, comma 1:.....	12
Note all'art. 20, comma 2:.....	12

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità

1. La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche nella regione, assicura opportune modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, concorre al sostegno e alla diffusione nei mercati nazionali e internazionali delle produzioni regionali nelle materie di competenza regionale, assumendo idonee iniziative.

**CAPO I Disciplina delle
manifestazioni fieristiche**

**Art. 2 Classificazione delle
manifestazioni**

1. Con l'espressione "manifestazione fieristica" si intendono le fiere generali e specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni.

2. Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

a) fiere generali: manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla eventuale vendita del prodotto esposto;

b) fiere specializzate: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti, anche con consegna differita al termine della manifestazione;

d) esposizioni: manifestazioni aperte al pubblico, aventi fini di promozione tecnica e scientifica, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

3. Le manifestazioni possono essere periodiche o permanenti; le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a quindici giorni.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche l'attività di vendita in esse consentita non è sottoposta alle norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

5. Alle manifestazioni fieristiche possono partecipare soltanto i produttori ovvero i loro rappresentanti generali o locali all'uopo delegati.

6. Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge le mostre e le esposizioni anche collettive di opere di artisti viventi organizzate dagli artisti medesimi ovvero con il loro consenso debitamente documentato.

Art. 3 Qualificazione delle manifestazioni

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. Le manifestazioni fieristiche già qualificate alla data di entrata in vigore della presente legge vanno riquotate con gli stessi criteri osservati per le qualificazioni da attribuire successivamente a tale data.

3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale i criteri di qualificazione sono i seguenti:

a) la qualificazione di fiera, mostra od esposizione di rilevanza nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitano espositori provenienti da tutto il territorio nazionale e siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e qualità e quantità delle partecipazioni di espositori e visitatori, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito nazionale;

b) la qualificazione di fiera, mostra o esposizione di rilevanza regionale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitano espositori provenienti prevalentemente dal territorio regionale, che siano rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici e che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito della regione. Sono considerate regionali altresì quelle manifestazioni alle quali partecipano anche espositori delle regioni limitrofe;

c) la qualificazione di fiera, mostra o esposizione di rilevanza locale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitano prevalentemente espositori provenienti dagli ambiti territoriali di riferimento ovvero a quelle nelle quali sono esposti prodotti che si dirigono prevalentemente ad un mercato sub-regionale.

4. Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della rilevanza internazionale delle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 53, punto 1, del D.P.R. 616/1977 e richiamate le modalità procedurali stabilite dall'articolo 2 del D.P.R. 390/1994 per il relativo

conseguimento, nonché per l'autorizzazione allo svolgimento, l'attribuzione della qualificazione alle altre manifestazioni fieristiche è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5.

5. La domanda di attribuzione della qualificazione deve essere presentata dal soggetto organizzatore al servizio regionale competente entro il 10 gennaio dell'anno precedente a quello della manifestazione e deve essere corredata da:

a) relazione indicante la denominazione, il tipo, la data di inizio e di chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;

b) indicazione della eventuale attività di vendita che s'intende effettuare durante lo svolgimento della manifestazione;

c) piano finanziario riportante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione del canone o delle quote di adesione;

d) analisi delle analoghe iniziative, già in possesso della qualifica richiesta;

e) analisi del potenziale mercato;

f) analisi dell'offerta (iniziative promozionali, commerciali, rapporti con gli organismi associativi del settore);

g) analisi della domanda;

h) regolamento della manifestazione, programma di massima ed altro eventuale materiale illustrativo della manifestazione.

6. Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino alla eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti per essa previsti.

7. Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8, può revocare l'attribuzione della qualifica quando il soggetto organizzatore non effettui la manifestazione per due anni consecutivi ovvero per il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo. A tale fine il servizio regionale competente effettua controlli e visite ispettive sulle manifestazioni fieristiche nazionali e regionali e su quelle organizzate direttamente dai comuni.

Art. 4 Autorizzazione

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere effettuate nel territorio regionale solo se autorizzate.

2. Nel rilascio dell'autorizzazione sono valutate:

a) la corrispondenza della manifestazione alla qualificazione attribuita e la sua conformità agli obiettivi della programmazione regionale;

b) l'idoneità delle strutture e dei mezzi finanziari predisposti per l'anno di riferimento.

3. Le domande di autorizzazione delle manifestazioni qualificate di rilevanza

internazionale, ai sensi dell'articolo 53, punto 1, del D.P.R. 616/1977, nonché di quelle qualificate di rilevanza nazionale e regionale devono pervenire al competente servizio regionale entro l'1 febbraio dell'anno precedente quello della manifestazione.

4. I relativi provvedimenti di autorizzazione sono adottati dal dirigente del servizio regionale predetto entro il 2 marzo di ciascun anno ad eccezione delle manifestazioni nazionali per le quali sono adottati entro il 31 luglio, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8.

5. Le domande di autorizzazione delle manifestazioni qualificate di rilevanza locale devono pervenire, entro lo stesso termine di cui al comma 3, ai comuni ove si intenda svolgere la manifestazione.

6. I provvedimenti di autorizzazione per le manifestazioni di cui al comma 5 sono adottati dai comuni entro il 15 aprile di ciascun anno.

7. Le domande presentate dopo il termine di cui ai Comuni 3 e 5, e comunque non oltre i quindici giorni successivi, possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

8. Le domande di autorizzazione devono essere corredate dal programma dettagliato della manifestazione nonché da tutta la documentazione ritenuta idonea al fine di specificare, con riguardo all'anno di riferimento, i singoli elementi e i dati già presentati per l'attribuzione della qualificazione e per consentire la valutazione dei requisiti di cui al comma 2. A tale scopo il servizio regionale può richiedere ai soggetti interessati entro dieci giorni dal ricevimento della domanda ulteriore documentazione, che dovrà essere fatta pervenire nei dieci giorni successivi.

9. L'autorizzazione concessa può essere revocata, con gli stessi procedimenti di cui ai commi 4 e 6 quando venga meno taluno dei requisiti essenziali valutati in sede di rilascio.

Art. 5 Funzioni dei comuni

1. Oltre alle funzioni di autorizzazione di cui all'articolo 4, sono attribuite ai Comuni le funzioni di vigilanza sulle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.

2. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite i comuni possono associarsi o cooperare nei modi previsti dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6 Calendario regionale

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. 390/1994 per ciò che concerne la redazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

2. Il calendario è approvato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15

novembre dell'anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre successivo.

3. Al fine della formazione del calendario, i comuni, entro il 30 aprile, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse.

4. In caso di coincidenza temporale tra manifestazioni identiche o affini, programmate dallo stesso soggetto organizzatore o da soggetti diversi, il presidente della giunta regionale, sentiti i soggetti che hanno adottato le autorizzazioni e gli organizzatori interessati, dispone le opportune variazioni temporali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 6.

5. Il calendario regionale elenca, separatamente e in ordine cronologico, le fiere, le mostre e le esposizioni con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si effettua la manifestazione,
- b) denominazione ufficiale di essa;
- c) data di inizio e di chiusura;
- d) tipo e qualifica;
- e) settori merceologici interessati.

Art. 7 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale con riguardo alla tassa sulle concessioni regionali, chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non inserite nel calendario regionale o organizzi manifestazioni inserite in calendario ma in date, località o con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nell'atto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. Se la manifestazione non è autorizzata, ovvero è autorizzata, ma si svolge in data e località diverse da quelle autorizzate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 se ne dispone la immediata interruzione.

3. Se la manifestazione si svolge con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nell'atto di autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, si dispone l'immediato ripristino della denominazione e delle modalità previste nell'autorizzazione, ponendo a carico degli organizzatori tutti gli oneri conseguenti ovvero la immediata cessazione limitatamente alle parti non conformi all'autorizzazione.

4. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 8 Comitato tecnico regionale per le fiere

1. È istituito il comitato tecnico regionale per le fiere con compiti consultivi per il settore delle manifestazioni fieristiche.

2. Il comitato esercita le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 e fornisce pareri e consulenze tecniche alla Regione e ai soggetti organizzatori di cui all'articolo 9.

3. Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, è presieduto dall'assessore competente e composto da:

- a) due esperti designati dalla giunta regionale anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
- b) il dirigente del servizio regionale commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi;
- c) il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche;
- d) un rappresentante per ciascun settore di cui al comma 4 dell'articolo 10.

4. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla loro sostituzione.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal dirigente del servizio regionale competente.

6. Ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale spettano l'indennità di presenza e il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i componenti della commissione regionale per il commercio di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II Soggetti organizzatori ed enti fieristici regionali

Art. 9 Soggetti organizzatori

1. L'autorizzazione regionale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale può essere concessa ai seguenti soggetti:

- a) ente regionale per le manifestazioni fieristiche;
- b) aziende speciali delle camere di commercio della regione; ,
- c) enti pubblici territoriali;
- d) società di capitali e società consortili il cui statuto preveda la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di enti pubblici;
- e) enti fieristici di diritto privato;
- f) associazioni di categoria e loro articolazioni regionali o provinciali;
- g) consorzi o società cooperative o consortili, promossi dalle associazioni di cui alla lettera d);
- h) società commerciali di persone o di capitali, aventi sede anche fuori del territorio regionale, limitatamente a fiere ed esposizioni specializzate.

2. L'autorizzazione relativa alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale può essere concessa anche a soggetti privati diversi da quelli elencati al comma 1 solo quando nella zona interessata dall'iniziativa non si svolgano manifestazioni fieristiche organizzate dai soggetti di cui allo stesso comma 1, lettere a), b), d) ed e), analoghe per settori merceologici.

3. Le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale nonché quelle di rilevanza regionale istituite dopo l'entrata in vigore della presente

legge, devono svolgersi presso i quartieri espositivi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), eventualmente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico-organizzative

Art. 10 Ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 616/1977, l'ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (E.R.F.) avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Ancona, risultante dalla fusione dell'ente autonomo fiera di Ancona e dell'ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche, nonché dall'eventuale adesione delle aziende speciali delle camere di commercio della regione.

2. Gli organi dei due enti oggetto di fusione, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure necessarie alla confluenza nell'ente unico regionale di cui al comma 1.

3. Fino al conferimento dei due enti nell'ente unico regionale gli organi di quest'ultimo svolgeranno solo funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività fieristica dei due enti suddetti a cui sono chiamate a concorrere le aziende speciali delle camere di commercio della regione.

4. L'ente fieristico regionale provvede all'attuazione di iniziative fieristiche e di manifestazioni promozionali anche mediante congressi, convegni, conferenze al fine di agevolare la diffusione e lo sviluppo delle attività nel settore dell'industria, artigianato, agricoltura, pesca, turismo e termale nell'ambito della programmazione regionale. L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni poste in essere dall'ente sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale.

5. Lo statuto dell'ente deve indicare:

- a) le finalità che l'ente si propone, assicurando sul piano organizzativo e finanziario il perseguimento di interessi pubblici e il rispetto del criterio di economicità;
- b) la sede legale dell'ente e le eventuali sedi staccate all'interno e all'esterno del territorio regionale;
- c) le modalità di designazione dei componenti degli organi;
- d) il patrimonio dell'ente, le forme di finanziamento e le norme sulle modalità della sua eventuale liquidazione;
- e) la devoluzione, in caso di liquidazione dell'ente, del patrimonio residuo ad enti che perseguono fini analoghi o ad enti locali;
- f) i diritti dei soci fondatori e dei soci aderenti, ove esistano, in caso di liquidazione.

6. Sono organi dell'ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche:

- a) il presidente;
- b) il consiglio generale;
- c) la giunta esecutiva;
- e) il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti.

7.La nomina del presidente dell'ente unico regionale compete al consiglio regionale. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente eletto dal consiglio generale nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori.

8.Per quanto concerne la designazione dei componenti degli organi, lo statuto deve prevedere che:

a)nel consiglio generale siano comunque presenti tre rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, e tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali operanti nella regione e rappresentati nel CNEL;

b)il presidente del collegio dei revisori sia designato dalla giunta regionale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

9.Lo statuto è sottoposto all'approvazione della giunta regionale che apporta le modifiche indispensabili per adeguarlo agli indirizzi della legislazione e della programmazione regionale, generale e settoriale.

10.Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la giunta regionale dovrà approvare il nuovo statuto dell'ente medesimo.

11.Le eventuali modificazioni dello statuto sono approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 9.

12.L'ente fieristico regionale opera secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, con i contributi regionali, con gli ulteriori contributi di enti, istituti e associazioni di categoria, nonché con le quote annuali previste dallo statuto a carico dei soci fondatori e aderenti.

13.Il personale di ruolo degli enti fieristici di cui al comma 1 costituisce ruolo unico dell'organico del nuovo Ente fieristico regionale; tale personale è utilizzato, a seconda delle esigenze, presso la sede legale o presso le sedi fieristiche in via permanente o temporanea.

14.In caso di scioglimento dell'Ente fieristico regionale il personale di cui al comma 13 è trasferito ed inquadrato nel ruolo unico regionale sulla base di tabelle di corrispondenza determinate da apposito regolamento regionale.

Art. 11 Vigilanza e controllo

1.La giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche secondo le modalità ispirate ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 390/1994.

2.Il controllo sugli atti viene esercitato dal comitato regionale di controllo a norma della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

3.In caso di mancato o irregolare funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, il presidente della giunta regionale, su delibera conforme della giunta medesima e sentiti, ove

esistano, i soci fondatori, dispone la decadenza degli organi dell'ente e la nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un anno.

4.Qualora l'ente dimostri l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima e sentiti, ove esistano, i soci fondatori, ne dispone la liquidazione.

5.La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche.

Art. 12 Enti fieristici di diritto privato operanti nella regione

1.La Regione provvede al riconoscimento degli enti fieristici di diritto privato operanti nella regione ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 616/1977.

2.Per ottenere il riconoscimento gli enti fieristici presentano alla giunta regionale apposita domanda da cui risulti la disponibilità di una sede stabile nel territorio regionale, di un adeguato patrimonio, di una organizzazione permanente, la programmazione di manifestazioni con periodicità annuale o biennale e la proprietà o la disponibilità minima decennale di idonei immobili ed impianti destinati allo svolgimento delle manifestazioni.

3.Ai fini del riconoscimento, la sede legale dell'ente deve essere situata nel territorio del comune della regione in cui si svolge la manifestazione principale che l'ente organizza, ferma restando la possibilità per l'ente di organizzare manifestazioni fieristiche anche fuori della regione.

4.Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, provvede con decreto al riconoscimento degli enti.

CAPO III Incentivi

Art. 13 Manifestazioni fieristiche ed interventi promozionali

1.Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'articolo 1 la giunta regionale predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative assunte dalla Regione, nonché dai soggetti organizzatori di cui all'articolo 9, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

2.A questo fine la giunta regionale provvede ad istituire un gruppo di lavoro a carattere permanente del quale fanno parte i dirigenti responsabili dei servizi interessati, nonché il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche.

3.Nell'ambito del programma di cui al comma 1 la giunta regionale:

a)prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale di cui all'articolo 6 per oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;

b)prevede la concessione di contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria;

c)prevede la concessione di contributi al soggetto di cui alla lettera b) per iniziative di promozione fieristica ed economica, anche all'estero, per ricerche di mercato o campagne promozionali e pubblicitarie, per missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, nonché la partecipazione della Regione a tali iniziative con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del D.P.R. 616/1977;

d)provvede alla formazione, alla stampa e alla tempestiva diffusione, nelle forme più appropriate, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;

e)dispone l'effettuazione delle ricerche e degli studi necessari per la definizione di progetti organici relativi alla migliore organizzazione del sistema fieristico regionale e delle attività promozionali da attuare.

4.La Regione provvede altresì, mediante il servizio regionale competente, alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati pervenuti e relativi alle manifestazioni fieristiche.

Art. 14 Criteri per la concessione dei contributi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche

1.I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 13 sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) che la manifestazione rivesta particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli espositori, alla rilevanza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione ed alle iniziative collaterali;

b) che nella manifestazione siano assicurate forme di agevolazione per la partecipazione di imprenditori artigiani ed agricoli, singoli od associati, e di organismi cooperativi delle loro categorie.

2.Ulteriori più specifici criteri sono fissati con deliberazione della giunta regionale.

3.Per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai comuni sede di manifestazioni iscritte nel calendario regionale finanziamenti pari al dieci per cento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), al soggetto organizzatore delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c).

Art. 15 Procedure per la concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche

1.Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera a) i soggetti organizzatori devono far pervenire al presidente della giunta regionale, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, la seguente documentazione:

a)domanda in carta legale;

b)preventivo delle entrate e delle spese della manifestazione con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati;

c)rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione, tranne che si tratti di nuova manifestazione.

2.La giunta regionale può richiedere ogni altra informazione o documentazione aggiuntiva ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

3.I contributi sono concessi per un solo anno, con esclusione di ogni impegno sul bilancio regionale per più esercizi. Il relativo impegno di spesa è assunto dalla giunta regionale entro il 30 aprile.

4.La concessione dei contributi si intende decaduta quando non è osservato il termine di cui al comma 5; della decadenza è data comunicazione agli interessati.

5.L'erogazione dei contributi è effettuata dopo la chiusura delle manifestazioni e su presentazione di idonea documentazione e di relazione comprovante la realizzazione delle manifestazioni e dei programmi predisposti e contenente un resoconto delle entrate e delle spese sostenute, da presentarsi entro trenta giorni dalla chiusura delle manifestazioni stesse.

Art. 16 Procedure per la concessione dei contributi in conto capitale

1.Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), devono pervenire, entro il 31 luglio, alla giunta regionale, corredate del preventivo di spesa e di una relazione tecnica.

2.All'erogazione dei contributi si provvede su richiesta del legale rappresentante dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche cui è allegata la documentazione attestante le spese sostenute, previa verifica della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica di cui al comma 1.

Art. 17 Criteri e procedure per la concessione dei contributi per iniziative promozionali, anche all'estero

1.I contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c) sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) che l'iniziativa corrisponda agli indirizzi e agli obiettivi del programma regionale;
- b) che l'iniziativa rivesta particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli operatori economici, ai settori merceologici interessati, alle dimensioni dei mercati ai quali ha riguardo l'iniziativa stessa.
- c) Le procedure e i termini per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono quelli stabiliti dall'articolo 15.

Art. 18 Contributo ordinario alle spese di funzionamento

1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del soggetto organizzatore di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), con un contributo annuo il cui importo è determinato in sede di legge di bilancio.

CAPO IV Norme transitorie e finali

Art. 19 Norme transitorie e finali

1. Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni della stessa i regolamenti degli enti locali che regolano il settore di intervento, nonché le norme di organizzazione e funzionamento dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 9 già costituiti ed operanti nella regione.

2. I comitati fieristici e gli organismi diversi da quelli indicati all'articolo 9 e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale possono continuare a svolgere la loro attività in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. Ad essi si applicano in particolare le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 20 Abrogazioni

1. E' abrogata la L.R. 12 marzo 1979, n. 16.
2. La L.R. 29 novembre 1982, n. 39 e la L.R. 30 novembre 1982, n. 40 e successive modificazioni sono abrogate a far data dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche.

Art. 21 Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno dei detti anni; per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. La quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1995 è destinata per le seguenti finalità:
- a) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), lire 500 milioni;
- b) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), lire 160 milioni;
- c) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), lire 100 milioni;

d) per la formazione, la stampa e la diffusione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, lire 20 milioni;

e) per l'effettuazione di studi e ricerche previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera e), lire 20 milioni;

f) per i contributi di cui all'articolo 18, lire 200 milioni. Le somme di cui alle lettere a) e b) sono comprensive dei finanziamenti spettanti ai comuni sedi di manifestazioni fieristiche, previsti dall'articolo 14, comma 3. La destinazione delle quote relative a ciascuno degli anni successivi è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura finanziaria delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1995, mediante riduzione, per l'importo di lire 1.000 milioni, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, che pertanto si azzerà;

b) per gli anni 1996 e 1997, mediante riduzione, per i rispettivi importi di lire 1.000 milioni, delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del medesimo capitolo 3212101;

c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa di detto anno, con le sottoindicate denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

capitolo 3212103 "Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per oneri derivanti da spese di organizzazione", lire 500.000.000;

capitolo 3212104 "Contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie per la manutenzione straordinaria", lire 160.000.000;

capitolo 3212105 "Contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per iniziative di promozione fieristica ed economica anche all'estero, nonché per ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie, missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero", lire 100.000.000;

capitolo 3212106 "Spese per la formazione, la stampa e la diffusione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche", lire 20.000.000;

capitolo 3212107 "Spese per studi e ricerche per la definizione di progetti organici per la migliore organizzazione del sistema fieristico regionale", lire 20.000.000;

capitolo 3212108 "Contributo ordinario all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche nelle spese di funzionamento", lire 200.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3212101 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

Art. 22 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 aprile 1995

IL PRESIDENTE

(Gaetano Recchi)

note

Nota all'art 2, comma 4:

La legge n. 426/1971 reca: "Disciplina del commercio".

Note all'art. 3, comma 4, e all'art. 4, comma 3:

- Il testo dell'art. 53, comma primo, numero 1, del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

"Art. 53 - (Competenze dello Stato) - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;

(Omissis)".

- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 390/1994 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche) è il seguente:

"Art. 2. Attribuzione della qualifica ed autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

1. Le manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza internazionale, nazionale o regionale sono autorizzate annualmente e inserite nei calendari pubblicati ai sensi dell'art. 3.

2. Il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

b) delle regioni, per le manifestazioni di rilevanza nazionale regionale o locale.

3. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale organizzate direttamente dagli enti autonomi fieristici di Milano, Verona e Bari;

b) delle regioni, per le altre manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nonché per quelle di rilevanza nazionale, regionale o locale.

4. Le domande per ottenere il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e l'autorizzazione al suo svolgimento sono presentate agli organi competenti entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere. Entro lo stesso termine può essere presentata domanda alla regione, per ottenere, in subordine, il riconoscimento di qualifica diversa nel caso di diniego del riconoscimento della qualifica internazionale.

5. La qualifica di internazionale è attribuita entro l'1 febbraio dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione fieristica si svolge. Il provvedimento è comunicato alle regioni.

6. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale di competenza regionale sono adottati dalle regioni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 ed inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza nazionale ed autorizzate.

Nota all'art. 5, comma 2:

Il capo VIII della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) si occupa delle forme associative e di cooperazione e degli accordi di programma.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 390/1994 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 3, comma 4, e all'art. 4, comma 3) è il seguente:

"Art. 3 - (Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche) - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei provvedimenti adottati di riconoscimento della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza

internazionale e nazionale, redige il relativo calendario annuale, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono entro il 30 dicembre di ogni anno alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale per le quali è stata riconosciuta la qualifica e concessa l'autorizzazione allo svolgimento",

Nota all'art. 7, comma 4:

La L.R. n. 16/1983 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Nota all'art. 8, comma 6:

La L.R. n. 20/1994 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

Nota all'art. 10, comma 1:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 616/1977 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 3) è il seguente:

"Art. 13 - (Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali) - Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concedono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni".

Nota all'art. 11, comma 1:

L'art. 5 del D.P.R. n. 390/1994 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 3) concerne la vigilanza sugli enti autonomi fieristici. Il comma 1 così dispone:

"1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sull'attività degli enti fieristici di rilievo internazionale di Milano, Bari e Verona, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire. A tal fine sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la funzione pubblica, conseguenziali modifiche agli statuti degli enti vigilati. Gli enti predetti trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni

dalla loro approvazione, le delibere relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo ed all'assunzione degli impegni di spesa pluriennali. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette deliberazioni, può rinviare le stesse all'Ente con osservazioni, per un nuovo esame".

Nota all'art. 11, comma 2:

La L.R. n. 27/1994 reca: "Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali".

Nota all'art. 12, comma 1:

Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 3) è il seguente:

"Art. 14 - (Persone giuridiche private) - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione".

Nota all'art. 13, comma 3, lettera c):

L'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 3) concerne le competenze dello Stato. Il secondo comma così dispone:

"Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito di cui al comma precedente".

Nota all'art. 20, comma 1:

La L.R. n. 16/1979 reca: "Disciplina relativa alle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative ai comuni".

Note all'art. 20, comma 2:

La L.R. n. 39/1982 reca: "Approvazione statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona".

- La L.R. n. 40/1982 reca: "Approvazione statuto dell'ente autonomo della calzatura marchigiana già "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro".